

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Avamprogetto

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ordina:

I

L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000¹ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. a numero 1^{bis} e lett. d nonché cpv. 4

³ I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel settore di studio della sanità di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera g LSUP sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
 - 1^{bis}. uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla Croce Rossa Svizzera, purché il diploma sia integrato da una formazione supplementare di cui alla lettera d:
 - «infermiere/a diplomato/a»,
 - «infermiere/a diplomato/a in cure infermieristiche, livello II»,
 - «infermiere/a diplomato/a in cure generali»,
 - «infermiere/a diplomato/a in psichiatria»,
 - «infermiere/a diplomato/a pediatria»,
 - «infermiere/a diplomato/a in igiene materna»,
 - «infermiere/a a domicilio»,
 - «infermiere/a in cure integrate».
- d. per i titolari di un diploma di cui alla lettera a numero 1^{bis}: una delle seguenti formazioni supplementari:
 1. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del *SBK Bildungszentrum (BIZ)*, della *Kaderschule für die Krankenpflege Aarau* o del *Weiterbildungszentrums Gesundheitsberufe (WE'G)*;
 2. una formazione di «spécialiste clinique niveau II» della *École supérieure d'enseignement infirmier (ESEI)*;

RS

¹ RS 414.711.5

3. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I (HöFa I)» riconosciuta dall'ASI;
4. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I» della *Kaderschule für die Krankenpflege Aarau*, del WE'G o del *Careum Bildungszentrum*;
5. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG)» con indirizzo in cure infermieristiche del WE'G;
6. un «höheres Fachdiplom Spitex-Pflege» del WE'G;
7. un «höheres Fachdiplom Gemeindepsychiatrische Pflege» del WE'G.

⁴ Non devono attestare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario i titolari di un diploma di cui al capoverso 3 lettera a numero 1^{bis} che hanno frequentato una delle formazioni seguenti:

- a. «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del BIZ, della *Kaderschule für die Krankenpflege Aarau* o del WE'G; o
- b. formazione di «spécialiste clinique niveau II» della ESEI.

Art. 9 cpv. 2

² Le procedure pendenti al momento dell'abrogazione della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.

Art. 10 cpv. 2

² Essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca:

Johann Schneider-Ammann